

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1574)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1981
(V. Stampato n. 2765)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SPADOLINI)**

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DI GIESI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, concernente norme per il contenimento della
spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, recante norme per il
contenimento della spesa previdenziale e
l'adeguamento delle contribuzioni, con le
seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al terzo comma, le parole:
« 13 marzo 1956 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 13 marzo 1958 ».*

All'articolo 2, sono soppressi l'ottavo ed il nono comma.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 12:

al primo comma, numero 1, lettera b), sono soppresses le parole: « di cui lo 0,02 a carico del lavoratore »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 gennaio 1982 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.

Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi

della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980 ».

All'articolo 13:

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:

« Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo »;

al secondo comma, le parole: « è di cinque punti inferiore al » sono sostituite dalle seguenti: « è ridotto dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPi), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-*sexies*, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

Alla tabella B:

alla voce: « Pesca costiera », è soppressa la nota: « Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM »;

dopo la voce: « Pesca costiera », è aggiunta la seguente:

SETTORE	QUALIFICHE					
	Comandante e direttore macchina	Primo ufficiale coperta e macchina	Secondo ufficiale coperta e macchina	Nostromo, caporale di macchina, capo pesca	Marinaio, cuoco, ecc.	Mozzo
Pesca oltre gli stretti . . .	22.100	16.150	13.600	11.900	9.350	8.790

Decreto-legge del 29 luglio 1981, n. 402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.

**Contenimento della spesa previdenziale
e adeguamento delle contribuzioni**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Minimale di retribuzione ai fini contributivi).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1956,

n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle A, B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Calcolo dei contributi volontari. Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

A decorrere dal 1° aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese.

Con decorrenza dal 1° aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.

Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facoltà di richiedere, con effetto dal 1° aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe più elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella

di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile è presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è sostituito dai seguenti:

«L'autorizzazione viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:

36 contributi mensili;

156 contributi settimanali;

279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;

186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;

65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I requisiti di contribuzione di cui al precedente comma sono ridotti di due terzi per coloro che presentino domanda di prosecuzione volontaria entro il 31 maggio 1982 e di un terzo per coloro che presentino la domanda nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983 ».

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è abrogato.

ARTICOLO 3.

(Incompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti).

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi du-

rante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.

Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.

Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.

ARTICOLO 4.

(Cessazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi).

Con effetto dal 1° gennaio 1982 non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro la tubercolosi; con la stessa decorrenza cessano di avere efficacia le autorizzazioni concesse anteriormente alla predetta data.

ARTICOLO 5.

(Integrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito).

L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato. Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione.

Fermi restando i limiti di reddito di cui al precedente comma, nel caso di concorso di due o più pensioni dirette o di due

o più pensioni ai superstiti, l'integrazione di cui al comma stesso spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito.

Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti, ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, nel caso in cui il titolare possieda redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali di competenza, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 dicembre 1981, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari e alle pensioni di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.

Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non con-

forme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente decreto, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6.

(Perequazione automatica delle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate ai lavoratori autonomi).

Le disposizioni dell'articolo 14, comma quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo liquidate a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

ARTICOLO 7.

(Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura).

Con effetto dal 1° gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a lire 30.000 annue ed a lire 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

ARTICOLO 8.

(Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dall'anno 1981 i titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche o mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurate al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale.

Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 32 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

ARTICOLO 9.

(Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia).

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.

ARTICOLO 10.

(Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione della gestione edilizia).

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota del contributo dovuto dalle imprese edili ed affini anche artigiane alla gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è determinata nella misura dello 0,80 per cento della retribuzione lorda imponibile.

ARTICOLO 11.

(Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli).

A decorrere dal 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 all'1,50 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall'1,25 al 2,75 per cento.

ARTICOLO 12.

(Adeguamento dei contributi sociali di malattia).

A decorrere dal 1° gennaio 1981, i contributi per l'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali:

1) assicurazione contro le malattie:

a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore;

b) per il finanziamento previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento di cui lo 0,02 a carico del lavoratore;

2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento;

3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento;

4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di lire 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all'articolo 2 del decreto predetto.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei

territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al Servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.

Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'1,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

ARTICOLO 13.

(Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori).

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è di cinque punti inferiore al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

Le dilazioni o differimenti relativi a contributi ed accessori di importo complessivo superiore a lire un miliardo ed ogni altra dilazione superiore ai 24 mesi, raggiunti anche mediante successivi rinnovi, sono autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro. Le altre rateazioni inerenti a dilazioni o differimenti contributivi debbono essere comunicate annualmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	50.000	15.070	14.070
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni	38.000	18.070	16.070
Artigianato	—	16.070	14.070
Agricoltura	40.000	21.070	—
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati . . .	50.000	17.070	16.070
Commercio	50.000	14.070	14.070

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

SETTORE	QUALIFICHE		
	Impiegati docenti e non do- centi con funzioni direttive	Impiegati docenti e non do- centi	Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle scuole materne auto- nome o da altre istituzioni ivi comprese quelle pub- bliche di beneficenza ed assistenza	19.070	8.790	7.030
Istruzione ed educazione scolare non statale	19.570	8.790	8.790
Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed as- sistenza	19.070	7.910	6.150
Attività di culto, formazione religiosa ed attività simi- lari	19.070	7.910	6.150
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Spettacolo	41.000	12.310	9.670
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	34.500	10.550	7.910
	Capo Ufficio- impiegato di 1ª categoria	Impiegati di 2ª e 3ª categoria	
Agenti di assicurazione in gestione libera	12.310	8.790	
	Impiegato di concetto	Impiegato d'ordine	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a presta- zione ridotta a servizio di più aziende)	14.070	11.430	
	Personale docente e non docente		
Amministrazione statale	8.790		

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

SETTORE	QUALIFICHE		
	Ispettori di organizzazione produttiva	Ispettori di produzione Cat. A	Ispettori di produzione Cat. B e C
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione)	32.000	16.070	10.550
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa		5.270	
Personale di fatica custodia e pulizia			
Credito (per il solo personale ausiliario)		7.030	
Operai 3° livello Operai 4° livello Operai 5° livello			
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione	8.790	7.910	7.030
Pulitori			
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso abitazione od altro uso)		7.030	
Capo barca motorista Capo pesca Marinaio			
Pesca costiera (*)	11.430	10.550	8.790
Redattore Praticante Collaboratore corrispondente			
Giornalisti	29.700	21.070	5.270

(*) Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile			Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a		fino a L.	17.200	26	6	6	4	42
2 ^a	oltre L.	17.200	» » » 27.600	36	6	8	4	54
3 ^a	» »	27.600	» » » 43.200	44	8	8	4	64
4 ^a	» »	43.200	» » » 54.500	56	8	8	4	76
5 ^a	» »	54.500	» » » 65.500	66	8	10	8	92
6 ^a	» »	65.500	» » » 76.300	78	8	10	8	104
7 ^a	» »	76.300	» » » 90.900	92	10	10	8	120
8 ^a	» »	90.900	» » » 106.400	108	10	10	8	136
9 ^a	» »	106.400	» » » 122.700	126	12	12	8	158
10 ^a	» »	122.700	» » » 138.200	144	12	12	8	176
11 ^a	» »	138.200	» » » 153.600	160	12	12	12	196
12 ^a	» »	153.600	» » » 171.800	178	14	14	12	218
13 ^a	» »	171.800	» » » 190.900	200	14	14	12	240
14 ^a	» »	190.900	» » » 209.100	220	14	14	12	260
15 ^a	» »	209.100	» » » 227.300	240	14	14	12	280
16 ^a	» »	227.300	» » » 245.500	260	14	14	12	300
17 ^a	» »	245.500	» » » 263.600	280	16	16	14	326
18 ^a	» »	263.600	» » » 281.800	300	16	16	14	346
19 ^a	» »	281.800	» » » 300.000	320	16	16	14	366
20 ^a	» »	300.000	» » » 320.500	340	16	16	16	388
21 ^a	» »	320.500	» » » 343.200	365	16	16	16	413
22 ^a	» »	343.200	» » » 368.200	390	16	16	16	438
23 ^a	» »	368.200	» » » 395.500	420	16	16	16	468
24 ^a	» »	395.500	» » » 422.700	450	18	18	16	502
25 ^a	» »	422.700	» » » 451.500	480	18	18	16	532
26 ^a	» »	451.500	» » » 490.900	520	18	18	16	572

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA C.

Classi di contribuzione	Retribuzione mensile				Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso			
27 ^a	»	»	490.900	»	»	»	527.300	560	18	18	18	614
28 ^a	»	»	527.300	»	»	»	563.600	600	18	18	18	654
29 ^a	»	»	563.600	»	»	»	600.000	640	18	18	18	694
30 ^a	»	»	600.000	»	»	»	636.400	680	18	18	18	734
31 ^a	»	»	636.400	»	»	»	676.800	720	18	18	18	774
32 ^a	»	»	676.800	»	»	»	717.200	765	20	20	18	823
33 ^a	»	»	717.200	»	»	»	757.600	810	20	20	18	868
34 ^a	»	»	757.600	»	»	»	798.000	855	20	20	18	913
35 ^a	»	»	798.000	»	»	»	838.400	900	20	20	18	958
36 ^a	»	»	838.400	»	»	»	878.800	945	20	20	20	1.005
37 ^a	»	»	878.800	»	»	»	919.200	990	20	20	20	1.050
38 ^a	»	»	919.200	»	»	»	959.600	1.035	20	20	20	1.095
39 ^a	»	»	959.600	»	»	»	1.000.000	1.080	20	20	20	1.140
40 ^a	»	»	1.000.000	»	»	»	1.040.400	1.125	20	20	20	1.185
41 ^a	»	»	1.040.400	»	»	»	1.081.100	1.165	22	22	22	1.231
42 ^a	»	»	1.081.100	»	»	»	1.121.800	1.210	22	22	22	1.276
43 ^a	»	»	1.121.800	»	»	»	1.162.500	1.255	22	22	22	1.321
44 ^a	»	»	1.162.500	»	»	»	1.203.300	1.300	26	26	22	1.374
45 ^a	»	»	1.203.300	»	»	»	1.244.000	1.345	26	26	22	1.419
46 ^a	»	»	1.244.000	»	»	»	1.284.700	1.390	26	26	22	1.464
47 ^a	»	»	1.284.700	»	»	»	1.326.300	1.435	26	26	26	1.513
48 ^a	»	»	1.326.300	»	»	»	1.367.900	1.480	26	26	26	1.558
49 ^a	»	»	1.367.900	»	»	»	1.409.500	1.530	26	26	26	1.608
50 ^a	»	»	1.409.500	»	»	»	1.451.100	1.575	30	30	26	1.661
51 ^a	»	»	1.451.100	»	»	»	1.492.700	1.620	30	30	26	1.706
52 ^a	»	»	1.492.700					1.670	30	30	30	1.760

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale			Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza degli orfani dei lavoratori	In complesso
1 ^a		fino a L.	4.000	6	1	1	1	9
2 ^a oltre L.	4.000	» » »	6.400	8	1	1	1	11
3 ^a » »	6.400	» » »	10.000	10	1	1	1	13
4 ^a » »	10.000	» » »	12.600	13	2	2	1	18
5 ^a » »	12.600	» » »	15.100	15	2	2	2	21
6 ^a » »	15.100	» » »	17.600	18	2	2	2	24
7 ^a » »	17.600	» » »	21.000	21	2	2	2	27
8 ^a » »	21.000	» » »	24.600	25	2	2	2	31
9 ^a » »	24.600	» » »	28.300	29	3	3	2	37
10 ^a » »	28.300	» » »	31.900	33	3	3	2	41
11 ^a » »	31.900	» » »	35.500	37	3	3	3	46
12 ^a » »	35.500	» » »	39.700	41	3	3	3	50
13 ^a » »	39.700	» » »	44.100	45	4	4	3	56
14 ^a » »	44.100	» » »	48.300	51	4	4	3	62
15 ^a » »	48.300	» » »	52.500	55	4	4	3	66
16 ^a » »	52.500	» » »	56.700	60	4	4	3	71
17 ^a » »	56.700	» » »	60.900	65	4	4	3	76
18 ^a » »	60.900	» » »	65.100	69	4	4	3	80
19 ^a » »	65.100	» » »	69.300	74	4	4	3	85
20 ^a » »	69.300	» » »	74.000	78	4	4	4	90
21 ^a » »	74.000	» » »	79.200	84	4	4	4	96
22 ^a » »	79.200	» » »	85.000	90	4	4	4	102
23 ^a » »	85.000	» » »	91.300	97	4	4	4	109
24 ^a » »	91.300	» » »	97.600	104	4	4	4	116
25 ^a » »	97.600	» » »	104.900	111	4	4	4	123
26 ^a » »	104.900	» » »	113.300	120	4	4	4	132

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA D.

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale				Per l'assicu- razione in- validità vecchiaia e superstiti	Per l'assicu- razione tubercolosi	Per l'assicu- razione disoccu- pazione	Per l'assi- stenza degli orfani dei lavoratori	In complesso			
27 ^a	»	»	113.300	»	»	»	121.800	129	4	4	4	141
28 ^a	»	»	121.800	»	»	»	130.100	138	4	4	4	150
29 ^a	»	»	130.100	»	»	»	138.500	148	4	4	4	160
30 ^a	»	»	138.500	»	»	»	146.900	158	4	4	4	170
31 ^a	»	»	146.900	»	»	»	156.200	168	4	4	4	180
32 ^a	»	»	156.200	»	»	»	165.500	178	5	5	4	192
33 ^a	»	»	165.500	»	»	»	174.800	188	5	5	4	202
34 ^a	»	»	174.800	»	»	»	184.200	198	5	5	4	212
35 ^a	»	»	184.200	»	»	»	193.500	208	5	5	4	222
36 ^a	»	»	193.500	»	»	»	202.800	218	5	5	5	233
37 ^a	»	»	202.800	»	»	»	212.100	228	5	5	5	243
38 ^a	»	»	212.100	»	»	»	221.500	238	5	5	5	253
39 ^a	»	»	221.500	»	»	»	230.800	249	5	5	5	264
40 ^a	»	»	230.800	»	»	»	240.100	260	5	5	5	275
41 ^a	»	»	240.100	»	»	»	249.500	269	5	5	5	284
42 ^a	»	»	249.500	»	»	»	258.900	279	5	5	5	294
43 ^a	»	»	258.900	»	»	»	268.300	290	5	5	5	305
44 ^a	»	»	268.300	»	»	»	277.700	300	6	6	5	317
45 ^a	»	»	277.700	»	»	»	287.100	311	6	6	5	328
46 ^a	»	»	287.100	»	»	»	296.500	321	6	6	5	338
47 ^a	»	»	296.500	»	»	»	306.100	331	6	6	6	349
48 ^a	»	»	306.100	»	»	»	315.700	342	6	6	6	360
49 ^a	»	»	315.700	»	»	»	325.300	353	6	6	6	371
50 ^a	»	»	325.300	»	»	»	334.900	363	7	7	6	383
51 ^a	»	»	334.900	»	»	»	344.500	374	7	7	6	394
52 ^a	»	»	344.500					385	7	7	7	406

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E.

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente	Importo della marca settimanale	Retribuzione settimanale corrispondente
6	3.500	129	117.550
8	5.200	138	125.950
10	8.200	148	134.300
13	11.300	158	142.700
15	13.850	168	151.550
18	16.350	178	160.850
21	19.300	188	170.150
25	22.800	198	179.500
29	26.450	208	188.850
33	30.100	218	198.150
37	33.700	228	207.450
41	37.600	238	216.800
45	41.900	249	226.150
51	46.200	260	235.450
55	50.400	269	244.800
60	54.600	280	254.200
65	58.800	290	263.600
69	63.000	300	273.000
74	67.200	311	282.400
78	71.650	321	291.800
84	76.600	331	301.200
90	82.100	342	310.900
97	88.150	353	320.500
104	94.450	363	330.100
111	101.250	374	339.700
120	109.100	385	350.150

TABELLA F.

**CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE
IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA**

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale				Retribuzione media settimanale imponibile (lire)
1 ^a			fino a L.	4.700	4.100
2 ^a	oltre L.	4.700		» » » 7.500	6.100
3 ^a	»	» 7.500		» » » 11.700	9.600
4 ^a	»	» 11.700		» » » 14.800	13.250
5 ^a	»	» 14.800		» » » 17.700	16.250
6 ^a	»	» 17.700		» » » 20.600	19.150
7 ^a	»	» 20.600		» » » 24.600	22.600
8 ^a	»	» 24.600		» » » 28.800	26.700
9 ^a	»	» 28.800		» » » 33.100	30.950
10 ^a	»	» 33.100		» » » 37.400	35.250
11 ^a	»	» 37.400		» » » 41.600	39.500
12 ^a	»	» 41.600		» » » 46.500	44.050
13 ^a	»	» 46.500		» » » 51.600	49.050
14 ^a	»	» 51.600		» » » 56.600	54.100
15 ^a	»	» 56.600		» » » 61.500	59.050
16 ^a	»	» 61.500		» » » 66.400	63.950
17 ^a	»	» 66.400		» » » 71.300	68.850
18 ^a	»	» 71.300		» » » 76.200	73.750
19 ^a	»	» 76.200		» » » 81.200	78.700
20 ^a	»	» 81.200		» » » 86.700	83.950
21 ^a	»	» 86.700		» » » 92.700	89.700
22 ^a	»	» 92.700		» » » 99.500	96.100
23 ^a	»	» 99.500		» » » 106.900	103.200

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F.

Classi di contribuzione	Retribuzione settimanale		Retribuzione media settimanale imponibile (lire)
24 ^a	» » 106.900	» » » 114.300	110.600
25 ^a	» » 114.300	» » » 122.800	118.550
26 ^a	» » 122.800	» » » 132.700	127.750
27 ^a	» » 132.700	» » » 142.600	137.650
28 ^a	» » 142.600	» » » 152.300	147.450
29 ^a	» » 152.300	» » » 162.200	157.250
30 ^a	» » 162.200	» » » 172.000	167.100
31 ^a	» » 172.000	» » » 182.900	177.450
32 ^a	» » 182.900	» » » 193.800	188.350
33 ^a	» » 193.800	» » » 204.700	199.250
34 ^a	» » 204.700	» » » 215.700	210.200
35 ^a	» » 215.700	» » » 226.600	221.150
36 ^a	» » 226.600	» » » 237.500	232.050
37 ^a	» » 237.500	» » » 248.400	242.950
38 ^a	» » 248.400	» » » 259.400	253.900
39 ^a	» » 259.400	» » » 270.300	264.850
40 ^a	» » 270.300	» » » 281.200	275.750
41 ^a	» » 281.200	» » » 292.200	286.700
42 ^a	» » 292.200	» » » 303.200	297.700
43 ^a	» » 303.200	» » » 314.200	308.700
44 ^a	» » 314.200	» » » 325.200	319.700
45 ^a	» » 325.200	» » » 336.200	330.700
46 ^a	» » 336.200	» » » 347.200	341.700
47 ^a	» » 347.200		351.500